



A.N.E.I.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

Professionisti del risarcimento

c.f. 92051900287

Sito web www.aneis.it

Venezia, 02 marzo 2011

*IL PRESIDENTE
LUIGI CIPRIANO*

Alla
**Commissione Giustizia
Camera dei Deputati**

ROMA

AUDIZIONE DEL 03 MARZO 2011 PROPOSTA DI LEGGE C.3900 "NUOVA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE"

La professione dell'ESPERTO o CONSULENTE di INFORTUNISTICA o PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE è attività vecchia di 50 anni e più.

Essa trova origine nella necessità dell'utenza di essere assistita nelle procedure di risarcimento danni relative a sinistri stradali, sinistri che dalla fine degli anni 50 in poi cominciarono ad aumentare proporzionalmente con l'aumentare dei veicoli posti in circolazione.

La copertura assicurativa fu resa obbligatoria solo nel 1969, ma anche in precedenza molte erano le vetture assicurate e ogni volta che accadeva un sinistro il danneggiato doveva confrontarsi, per ottenere il risarcimento, con il liquidatore della Compagnia di assicurazione, persona questa preparata e appositamente formata per liquidare i danni al meglio, ovviamente per le Imprese di assicurazione.

Era necessario per il danneggiato trovare una figura professionale che potesse, con cognizione, preparazione e professionalità contrastare le talvolta assurde pretese del liquidatore, volte solo a dilatare i tempi della liquidazione, stancare la parte e alla fine risarcire il minimo importo possibile, sempre e solo per tutelare gli interessi economici della Compagnia mandante.

Da subito tale figura fu osteggiata dalle imprese assicuratrici che vedevano in costui un evidente e chiaro ostacolo agli ingenti guadagni che esse si prefiggevano.

Detto professionista era in grado di valutare il danno sia sotto l'aspetto tecnico delle spese necessarie alle riparazioni del veicolo, sia per quanto riguarda le lesioni che talvolta comportavano una diminuzione della capacità lavorativa e quindi della possibilità del danneggiato di produrre reddito, nonché il danno morale, le spese sostenute e quant'altro faceva da corollario e costituiva il complesso del danno risarcibile. Conoscenze queste che difficilmente il normale utente della strada aveva e soprattutto mai sarebbe stato in gradi di tener testa al liquidatore della Compagnia, appositamente preparato per contestare sia il quantum che l'an debeat.

Sede Presidenza

Calle del Gambero n°11 - 30174 VENEZIA MESTRE - tel.041.958120 fax 041 952175
e-mail aneis@aneis.it - cipriano@aneis.it

Ma come detto un tale professionista era invisibile alla Compagnie e così già alla fine degli anni 50 cominciarono le denunce per abuso di professione forense, art.348 c.p., ed in questa accusa per primo incappò certo Tossani, un "infortunologo" come egli stesso ama definirsi, che fu condannato in primo grado dal Pretore (1960), poi assolto in appello (1962) e ancora, a fronte del ricorso del P.M., assolto definitivamente dalla III Sez.pen. della Cassazione – sentenza 11 marzo 1964 – Tossani (*allegato doc.1*).

L'accusa al Tossani era di *"avere esercitato abusivamente la professione forense, per avere, benchè privo della speciale abilitazione, organizzato e diretto un ufficio per la trattazione di pratiche infortunistiche valutando personalmente o a mezzo di personale del suo ufficio all'uopo organizzato i sinistri stradali e altri fatti generatori di danno, prospettati da clienti, con riferimento alle persone indicate come responsabili, istruendo le pratiche relative, sentendo all'uopo testimoni, e trattando, munito di delega del cliente, le transazioni sul danno e sulle spese, comprese le competenze legali del suo ufficio e passando a legali autorizzati le controversie solo in caso di mancato accordo, per le procedure contenziose."* La Cassazione, ribadendo i concetti della sentenza di secondo grado, rilevava come **"nell'attività di cui sopra, secondo gli accertamenti incensurabili dei giudici di merito, svolta dall'imputato, siano ravvisabili gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari, per il cui esercizio è richiesta la licenza di cui all'art.115 legge p.s., ma non già gli estremi del contestato delitto di cui all'art.348 c.p. siccome sostenuto dal ricorrente, in quanto nessuno di tali atti può qualificarsi come proprio esclusivo, tipico, vale a dire riservato all'abilitato all'esercizio della professione forense: avvocato o procuratore legale"**.

Ne consegue che l'art.115 del TULPS (*allegato doc.2*), secondo la chiara interpretazione che la Cassazione ne fornisce, consente ai professionisti che sono in possesso di una simile licenza, di operare e agire in nome e per conto ed in rappresentanza di quei soggetti danneggiati in incidenti di vario tipo che a loro si sono affidati per definire sia il grado di responsabilità, sia quantificare il danno subito, sia concordare una transazione con il responsabile, **il tutto in via esclusivamente stragiudiziale**.

La previsione dell'art.115 del T.U.L.S. e le possibilità di operare per il patrocinatore stragiudiziale è stata, poi, anche chiarita ulteriormente da una circolare che il Ministero dell'Interno indirizzò nel 1999 a tutte le Questure della Repubblica. In tale circolare (*allegato doc.3*) si legge in maniera chiara che **"...vertendosi nel campo della definizione stragiudiziale... ben può l'agenzia d'affari autorizzata ai sensi dell'art.115 T.U.L.P.S. ... contattare le Compagnie... definire il grado di responsabilità... stabilire una qualsiasi forma di transazione sull'indennizzo spettante a chi ha subito il danno..."** aiutando così il privato cittadino a far valere i propri diritti nei confronti delle Compagnie, soggetti forti senza dubbio alcuno.

Ovviamente questa professione, la professione del "patrocinatore stragiudiziale – esperto o consulente di infortunistica" non si fonda solo ed esclusivamente sulla sentenza Tossani, ma negli anni ha avuto continui e costanti riconoscimenti e conferme, anche per quanto attiene agli onorari, da porsi sempre a carico del responsabile del danno, come chiaramente esposto in una vecchia sentenza del Giudice Conciliatore di Mestre che, a fronte di una contestazione da parte dell'Impresa circa la illegittimità del patrocinio stragiudiziale fornito dallo studio di infortunistica, riconosceva invece come **"...lo studio... sia soggetto**

titolato a collaborare con il danneggiato da sinistro stradale... che vi è prassi consolidata, sulla quantificazione del compenso, per l'assistenza esterna in sede stragiudiziale, nella misura del 10% del capitale liquidato...". La sentenza integrale è affogliata alla presente (*allegato doc.4*).

Sempre con lo scopo di difendere la categoria, viene costituita nel 1991 l'A.N.E.I.S. e da subito i suoi vertici si attivano per regolamentare la professione, dandosi volontariamente un codice deontologico che stabilisce il modus operandi della categoria nonché attivandosi al fine di ottenere l'effettivo riconoscimento ufficiale della professione con l'acquisizione, ove possibile, di un albo. Immediatamente cercava di ottenere la modifica del D.L. costitutivo del ruolo dei Periti Assicurativi, in modo tale da ricomprendervi anche la categoria dei "periti patrocinatori", ma il D.L. fu approvato senza recepire le modifiche suggerite e divenne legge dello Stato n.166/1992.

Molte successivamente furono le proposte di legge presentate per l'albo professionale e per la regolamentazione della professione di esperto e consulente di infortunistica stradale, a partire dalla XI legislatura con la proposta di legge C.2122 (Armellini - DC), quattro nella XII legislatura (C 1277 Michielon - Lega Nord; C 1295 Aliprandi - Misto; C 1713 Masini - Forza Italia; S 0894 Fante - Lega Nord), ben cinque nella XIII (S 2357 Serena - Lega Nord; S 1736 Serena - Lega Nord; S 1088 Mazzuca Poggiolini - Rinn Ital; S 987 Bedin - PPI) e ancora quattro nella XIV legislatura (C 329 Mazzuca - Margherita,DL Ulivo; C 1001 Serena - AN; S 1612 Balboni - AN; C 3096 Raisi - AN), chiara espressione di volontà anche da parte della classe politica e di tutti i partiti di regolamentare questa professione onde meglio tutelare l'utenza. Successivamente, recepita la volontà di provvedere ad una riforma generale della professioni, comprendendo in questa anche le professioni non regolamentate, come del resto voluto dalla UE, l'ANEIS non presentò più altre proposte di legge, appoggiando semplicemente quelle eventualmente presentate da altre parti.

Comunque la professionalità del patrocinatore stragiudiziale esperto di infortunistica cresceva, la preparazione diveniva sempre più completa, venivano organizzati corsi anche a livello Universitario per la formazione di questa importante e necessaria figura professionale.

Il CNEL che da tempo monitorava il mondo delle figure professionali emergenti, con l'obiettivo di raggiungere la definizione normativa di un sistema di certificazione delle attività intellettuali che avvicinasse le procedure italiane agli standard europei, chiamava l'ANEIS a far parte della Consulta delle Associazioni delle professioni non regolamentate, evidente e chiaro riconoscimento della professionalità e della serietà di questa figura professionale emergente, ma che operava ormai da oltre 40 anni.

Nel frattempo si susseguivano le pronunce della Cassazione a favore della liceità dello svolgimento dell'attività stragiudiziale anche per coloro che avvocati non sono. Ricordo una delle tante massime:

Avvocati – Attività stragiudiziale svolta dai non iscritti all'albo – Diritto al compenso – Sussiste. (Cc. articolo 2231). L'attività stragiudiziale può essere svolta anche da non iscritti all'albo degli avvocati, pur se attenga alla compilazione di atti difensivi, pareri e contratti con la controparte, e quindi da diritto al compenso dell'incaricato, costituendo tale regola un principio regolatore della materia, non può a essa derogarsi neppure nell'ambito del giudizio equitativo, a norma del testo

previdente dell'articolo 113 del Cpc. (Cass. Sez.III civ. – Sent. 28 gennaio – 8 agosto 1997 n.7359) Sentenza integralmente affogliata alla presente (allegato doc.5).

E per tornare alla Unione Europea interessante appare citare la risoluzione DH (96) 397 della Commissione Europea dei diritti dell'Uomo che, in totale contrasto con le considerazioni svolte dal Governo Italiano, ebbe a ritenere che l'attività svolta da uno studio di infortunistica era legittima e dava diritto al compenso, a dimostrazione ulteriore che nessuna riserva per l'attività stragiudiziale è stata mai svolta a vantaggio degli avvocati neppure in campo Comunitario. (allegato doc.6).

Molte altre ancora le sentenze che hanno riconosciuto la professionalità e la preparazione di questi professionisti, nonché la liceità dell'attività da loro svolta, riconoscendo conseguentemente ai medesimi gli onorari, senza preclusione alcuna per la mancata appartenenza del professionista in questione alla categoria degli avvocati. Tra tante si ricorda la sentenza del Tribunale di Venezia n.2662 del 2002. (allegato doc.7), nella quale il Giudice adito considera anche equo e attendibile il tariffario predisposto dall'ANEIS, facendone espressa menzione.

Ma che l'attività degli esperti di infortunistica – patrocinatori stragiudiziali – sia stata negli anni sempre una attività travagliata lo dimostra anche lo studio che nel 1990 l'ANIA richiese alla propria Commissione legale, ottenendo una relazione a firma del Prof. Dott. Daniele Destrobel che, in maniera molto chiara e esaustiva, dopo aver precisato che **"la giurisprudenza della Suprema Corte è quella che considera la transazione come un negozio giuridico che si svolge del tutto fuori dalle norme rigorose del diritto"** e per effettuare la stessa **"...il legislatore richiede come unica condizione che gli autori della transazione abbiano la piena capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della contesa (art.1966 c.c.)"**, concludeva la propria relazione affermando che **"la trattazione, anche abituale, di pratiche attinenti alla liquidazione dei danni, ove avvenga in sede stragiudiziale... ..è, quindi, lecita e consentita a chiunque, potendo dar vita, al più, a una agenzia di affari, per il cui esercizio è richiesta semplicemente la licenza del questore di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773"** (allegato doc.8).

Nonostante tutte le suesposte considerazioni, interpretazioni e sentenze favorevoli solo pochi anni fa diversi colleghi sono stati rinviati a giudizio imputati del reato di abuso di professione forense, e hanno dovuto difendersi, con grave nocumento per la loro attività, con danno d'immagine e quant'altro E' noto come facilmente le notizie negative e offensive appaiono in prima pagine, ma difficilmente vi ritornano al momento dell'assoluzione. Così è successo a Domodossola nel 2007 e a Sassari nel 2010. (allegato doc.9 e 10).

Nel frattempo ancora la Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, per ben due volte si interessava all'attività degli studi di infortunistica, con la sentenza dell'11 novembre 2008 n. 26973 e ancora con la sentenza n.28658 del 3 dicembre 2008, con le seguenti motivazioni:

"Anche le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale all'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art.1223 c.c.) Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase

stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute.” Cass. S.U. 11 novembre 2008 Sent. n. 26973. (allegato doc. 11).

“La prestazione d’opera intellettuale nell’ambito della assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, in diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l’attività d’assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali”. Cass. S.U. 3 dicembre 2008 Sent. n.28658 (allegato doc. 12).

Continuando si giunge alla ben più recente sentenza della Cassazione III Sez. Civ. n.997 del 21 gennaio 2010 la cui massima è la seguente:

“In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” Cass. III° Sez.civ. Sent. n.997 - 21 gennaio 2010 (allegato doc.13).

Il testo recentemente licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, evidenziato in grassetto nel sesto comma dell'art.2 sotto riportato, intende estendere l’attività riservata agli iscritti all’albo degli avvocati, attualmente limitata all’esercizio della difesa nell’ambito del processo, anche alla consulenza legale e assistenza stragiudiziale che sino ad oggi poteva essere esercitata da qualsivoglia soggetto.

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3900

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato).

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti:
 - a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

L'ANEIS pertanto, seguendo i principi giurisprudenziali suesposti, ha studiato e predisposto alcuni emendamenti che ben si amalgamano nel contesto dell'art. 2 comma 6° del pdl 3900 consentendo di non stravolgere il testo originario della riforma così come approvato dal Senato.

Questi gli emendamenti:

Emendamento 1

*"Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentito **l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'art.115 TULPS nonché** l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata". ...omissis...*

Emendamento 2

*"Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentito **l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'art.115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché** l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di*

prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata". ...omissis...

Emendamento 3

*"Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, **se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.** E comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata". ...omissis...*

Del resto, l'ampliamento delle attività riservate esclusivamente alla categoria degli Avvocati non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, **ma determina solamente la fine di una categoria di professionisti – consulenti tecnici e patrocinatori stragiudiziali** - che, come detto in premessa, opera correttamente e onestamente da oltre 50 anni fornendo con rapidità, professionalità e preparazione quella necessaria assistenza ai cittadini vittime della strada, ottenendo loro un giusto e equo risarcimento del danno, contrapponendosi autorevolmente alla figura del liquidatore della Compagnia che, per quanto si comporti in modo ineccepibile, è pur sempre dipendente della Compagnia stessa e pertanto portatore di interessi del tutto contrapposti a quelli della vittima del sinistro.

La prima delle modifiche che oggi proponiamo, mira non solo a salvare le attività di consulenza e di assistenza per le quali esista una specifica disposizione di legge che esplicitamente ne consenta l'esercizio, ma anche a recuperare quegli specifici settori professionali nei quali, ormai da decenni, decine di migliaia di soggetti hanno operato con professionalità altamente specialistica grazie alla legittimazione loro riconosciuta dalla licenza prevista dall'art.115 TULPS, come appunto i patrocinatori e gli esperti di infortunistica stradale.

La seconda versione proposta individua e circoscrive ulteriormente l'attività di questi operatori, valorizzando appieno la professionalità conseguita nello specifico campo di loro competenza. Si è ritenuto inoltre di limitare la legittimità dell'esercizio esclusivamente a quell'attività che risulta funzionale all'espletamento del singolo e specifico affare conferito dal cliente. In tal modo, ad un criterio soggettivo, sul quale si fonda la prima versione della modifica proposta (il possesso in capo al soggetto della licenza di cui all'art.115 TULPS), viene eventualmente affiancarsi, nella seconda versione, anche un criterio di natura oggettiva (l'espletamento di attività di consulenza ed assistenza finalizzata all'esecuzione dell'affare specifico affidato al soggetto e rientrante in quelli per i quali è stata rilasciata la licenza di cui sopra), entrambi idonei, nel loro combinato operare, a

salvaguardare l'impianto generale della riforma ed il senso complessivo della stessa.

Nella terza versione, infine, sebbene in maniera più generica ma pur sempre molto circoscritta, viene consentita l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale nelle sue varie forme solo se finalizzata alla conciliazione e stipula di accordi transattivi tra le parti, al fine anche di deflazionare i Tribunali dalla enorme mole di lavoro che ne paralizza l'attività, come del resto vorrebbe il legislatore con i procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs n.28 del 2010, sebbene la sua entrata in vigore sia stata differita di un anno.

L'attuale stesura del comma 6 dell'art.2 dell' ATTO CAMERA 3900, qualora fosse così modificata, consentirebbe di non cancellare una categoria di professionisti seri, preparati e con un notevole bagaglio di cognizioni nella specifica materia, circoscrivendo nel contempo in modo chiaro il loro campo di azione che mai potrà invadere quello ben più ampio riservato agli Avvocati.

Riporterebbe alla giusta dimensione il dettato della norma in discussione, dando prova del fatto che l'interesse dello Stato è rivolto esclusivamente all'interesse del cittadino e non subordinato, com'è evidente dalla lettura del testo in commento, all'interesse specifico di una categoria professionale.

Auspico che almeno una delle proposta di modifica possa essere apprezzata, condivisa e quindi approvata.

Ringrazio tutti i componenti della Commissione per l'attenzione dimostrata.

Cav. Luigi Cipriano
